## REGOLAMENTO (CE) N. 526/98 DELLA COMMISSIONE

## del 5 marzo 1998

che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2506/97

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione (2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando che una gara per la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco in Portogallo è stata indetta con il regolamento (CE) n. 2506/97 della Commissione (3);

considerando che, conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione (4), modificato dal regolamento (CE) n. 1963/95 (5), la Commissione può, secondo la procedura prevista all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere la fissazione di una riduzione massima del dazio all'importazione; che per tale fissazione si deve tener conto, in particolare, dei criteri precisati agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 1839/95; che è dichiarato aggiudicatario ogni concorrente la cui offerta non superi l'importo della riduzione massima del dazio all'importazione;

considerando che l'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la riduzione massima del dazio all'importazione al livello di cui all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 27 febbraio al 5 marzo 1998 nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2506/ 97, la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco è fissata a 51,47 ecu per tonnellata per un quantitativo massimo globale di 29 000 tonnellate.

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 marzo 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 1998.

Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21. GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37. GU L 345 del 16. 12. 1997, pag. 28. GU L 177 del 28. 7. 1995, pag. 4.

<sup>(5)</sup> GU L 189 del 10. 8. 1995, pag. 22.